



COMUNE DI TERNO D'ISOLA

PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE N. 41 DEL 25-11-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione – seduta Ordinaria

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN HOUSE PROVIDING ALLA VAL CAVALLINA SERVIZI SRL- APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA. DETERMINAZIONI E INDIRIZZI CONSEGUENTI

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 20:03 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in forma mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica che mediante collegamento in videoconferenza, i Consiglieri Comunali.

La seduta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento delle sedute degli organi in modalità telematica e delle riprese audiovisive del Consiglio Comunale, si tiene in forma mista con la presenza del Sindaco-Presidente e del Segretario Comunale nella Sala riunioni della Residenza municipale.

1.	Gianluca Sala	SINDACO	Presente
2.	RAFFAELLA PICENNI	CONSIGLIERE	Presente
3.	ANNA SENES	CONSIGLIERE	Presente
4.	SERGIO SPILA	CONSIGLIERE	Presente
5.	BARBARA OPPEDISANO	CONSIGLIERE	Presente
6.	THOMAS BONETTI	CONSIGLIERE	Presente
7.	FRANCESCA SIGILLO'	CONSIGLIERE	Assente
8.	ALESSANDRO AUTIERO	CONSIGLIERE	Presente
9.	FRANCESCO LOCATELLI	CONSIGLIERE	Presente
10.	EUGENIO ALBORGHETTI	CONSIGLIERE	Presente
11.	ERMANNO ALBORGHETTI	CONSIGLIERE	Assente
12.	FERDINANDO RICCIOLI	CONSIGLIERE	Assente
13.	CORRADO CENTURELLI	CONSIGLIERE	Presente

Totale Presenti	10
Totale Assenti	3
Totale Generale	13

Il Sindaco-Presidente Sig. Gianluca Sala, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Roberta Altavilla il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **Sindaco – Presidente** dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 4 all'ordine del giorno "Affidamento del servizio di igiene urbana in house providing alla Val Cavallina Servizi S.r.l. – Approvazione relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta. Determinazioni e indirizzi conseguenti" e relaziona in merito così come risulta dalla trascrizione della registrazione della seduta pubblicata [sul sito web istituzionale](#) e depositata agli atti dell'ufficio segreteria.

Il **Sindaco-Presidente** apre il dibattito.

Intervengono i consiglieri comunali:

Alborghetti Eugenio

Sindaco

Bonetti Thomas

Centurelli Corrado

Spila Sergio

così come risulta dalla trascrizione della registrazione della seduta pubblicata [sul sito web istituzionale](#) e depositata agli atti dell'ufficio segreteria.

Dopodiché;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la vigente normativa nazionale e regionale in materia di gestione rifiuti;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), le Regioni possono derogare al modello degli ATO, dimostrando con il proprio piano regionale la coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti a livello statale;
- la Regione Lombardia, con Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*" ha stabilito un modello alternativo di governance del servizio di gestione dei rifiuti rispetto a quanto delineato nel D.Lgs. 152/2006;
- in base alla suindicata legge, è stata attribuita ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, demandando alla programmazione regionale la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali, ma senza istituire Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), come invece prefigurato dall'art. 200 del citato Testo Unico dell'Ambiente;

PRESO ATTO CHE:

con Deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. X/1990, la Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), successivamente aggiornato con Delibera n. XI/6408 del 23 maggio 2022, che costituisce lo strumento di pianificazione integrata delle politiche di prevenzione, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le strategie europee di sviluppo sostenibile;

l'attuale modello gestionale adottato in Lombardia si basa sulla delega ai Comuni, singolarmente o in forma associata, della funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, purché nel rispetto della programmazione regionale vigente, come previsto dall'art. 19, comma 1, lett. f), del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che attribuisce ai Comuni l'"*organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*", nonché in conformità con quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/2013;

dal contenuto della quinta Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" pubblicata da Arera il 1° luglio 2025, emerge che in numerose Regioni –

come la Lombardia –non sono ancora stati istituiti formalmente gli ATO previsti dal D.Lgs. 152/2006, demandando quindi ai Comuni le funzioni organizzative e gestionali in materia di rifiuti. In Regione Lombardia è, dunque, presente un modello atomistico, dove l'esercizio unitario delle funzioni è demandato ad un unico livello governance di dimensione comunale (che opera con riferimento a bacini tariffari di medesima dimensione);

RITENUTO CHE:

l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L.);

la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *“Non è precluso alle amministrazioni comunali il potere di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa, cioè, che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica.”* (**Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2017 n. 4304**); Ed ancora *“Non avendo la Regione Lazio attivato l'ATO rifiuti e le connesse forme di gestione centralizzate, emerge per un verso la specifica competenza dei comuni, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla gestione dei rifiuti urbani, disciplinata da appositi regolamenti; per l'altro la circostanza – ben evidenziata dal TAR – che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 TUEL n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), ai sensi del quale “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.* (**Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/06/2020 n. 3895**);

da ultimo *“In attesa dell'entrata in vigore degli ambiti territoriali ottimali di cui agli artt. 200 e ss. d. lgs. n. 152/06 il Comune, come stabilito dall'art. 198 comma 1 d. lgs. n. 152/06, è titolare del potere di organizzare e gestire in autonomia il servizio di gestione dei rifiuti.”* (**TAR Lazio, sez. II bis, 19/3/2024 n. 5452**);

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26 novembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Terno d'Isola è diventato socio della Val Cavallina Servizi S.r.l., quale società in house providing pluripartecipata;

ACCERTATO CHE la società Val Cavallina Servizi S.r.l. con sede legale in Piazza Salvo D'Acquisto, 80 24069 Trescore Balneario (BG), C.F. P.IVA: 02544690163:

a) è una società a responsabilità limitata di diritto privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, con capitale sociale di € 120.072,00 interamente versato dai soci, in proporzione della rispettiva partecipazione.

I Soci della Val Cavallina Servizi s.r.l. sono:

Socio	Valore Partecipazione
Consorzio Servizi della Val Cavallina	€ 88.070,98
Comune di Ranzanico	€ 520,00
Comune di Cenate Sopra	€ 520,00
Comune di Grone	€ 520,00
Comune di Gaverina Terme	€ 520,00
Comune di Trescore Balneario	€ 520,00
Comune di Berzo San Fermo	€ 520,00
Comune di Casazza	€ 520,00
Comune di Zandobbio	€ 520,00

Comune di Endine Gaiano	€ 520,00
Comune di Sovere	€ 2.917,18
Comune di Scanzorosciate	€ 520,00
Comune di Sorisole	€ 520,00
Comune di Monasterolo del Castello	€ 520,00
Comune di Entratico	€ 520,00
Comune di Gorlago	€ 520,00
Comune di Spinone al Lago	€ 520,00
Comune di Bianzano	€ 520,00
Comune di San Pellegrino Terme	€ 520,00
Comune di Pianico	€ 1.053,74
Comune di Bossico	€ 912,07
Comune di Castro	€ 1.055,33
Comune di Riva di Solto	€ 853,18
Comune di Fonteno	€ 394,75
Comune di Rogno	€ 1.813,01
Comune di Solto Collina	€ 1.093,53
Comune di Lovere	€ 2.623,21
Comune di San Paolo d'Argon	€ 520,00
Comune di Costa Volpino	€ 3.521,51
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi	€ 1.207,20
Comune di Peia	€ 520,00
Comune di S. Giovanni Bianco	€ 516,31
Comune di Terno d'isola	€ 520,00
Comune di Strozza	€ 520,00
Comune di Rota d'Imagna	€ 520,00
Comune di Piazza Brembana	€ 520,00
Comune di Borgo di Terzo	€ 520,00
Comune di Luzzana	€ 520,00
Comune di Vigano San Martino	€ 520,00
Comune di Torre Boldone	€ 520,00

La società ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento dei rifiuti. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;

b) risulta in linea con la normativa e con la giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti in house providing in quanto lo statuto della predetta società prevede:

- l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato;
- il rispetto del requisito del Controllo Analogico in forma per effetto delle norme statutarie (per il tramite del Comitato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto);
- il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

DATO ATTO CHE:

- il servizio di igiene urbana è stato gestito negli anni passati per il tramite di affidamento in house alla Val Cavallina Servizi S.r.l., giusto contratto rep. 763 del 22/07/2020, per una durata di **5** anni, con scadenza prevista per il 31 dicembre 2025 e

CONSIDERATO CHE, pertanto, prima di procedere ad un nuovo affidamento del suddetto servizio (seppur allo stesso gestore), è onere dell'Ente procedere, in ogni caso, alla predisposizione della Relazione ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs. n. 201/2022;

VISTI in particolare:

- l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale: *"2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39";*

- l'art. 17 il quale recita che:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

[...]

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 e' allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. [...]”;

RILEVATO CHE, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, è stata redatta apposita Relazione (All.1), corredata dai seguenti allegati trasmessi dalla società:

All. 2 - Schema di contratto di servizio

All. 3 - PEF asseverato 2026/2035

All. 4 - Capitolato prestazionale

CONSIDERTATO CHE:

- dall'esame della suindicata documentazione l'Amministrazione esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al futuro affidamento in house providing alla Val Cavallina Servizi s.r.l., mediante nella forma dell'appalto di servizi;

- quanto sopra, trova ragione nel fatto che nella fattispecie in esame l'Amministrazione incassa il tributo (TARI) da parte dell'utenza e, a sua volta, remunera il gestore del servizio rifiuti per il tramite di un corrispettivo annuo. Circostanza questa che rende l'affidamento in questione riconducibile all'alveo dell'appalto, anziché della concessione dove (nell'ambito del servizio rifiuti) sarebbe il concessionario (e non l'ente) ad incassare direttamente dall'utenza (rectius riscuotere) la tariffa a titolo di corrispettivo, in tal guisa esponendosi al correlativo rischio operativo.

-al riguardo, preme rilevare come la stessa giurisprudenza (sia civile che amministrativa), proprio in tema di gestione di rifiuti, ha avuto modo di precisare che “a) *che, per comune intendimento, va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come nella specie) che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa* (Cass., SS.UU., 20 aprile 2017, n. 9965): cfr., infatti, in conformità alla vincolante indicazione di diritto eurocomune, artt. 3, comma 1 lettere vv) e zz) e 165 d.gs. n. 50/2016:” (**Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14/1/2020 n. 608**). Ed ancora “*In tema di appalto di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di rifiuti, ravvisabile, in base al diritto dell'Unione europea, laddove il corrispettivo sia pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, a differenza del concessionario di servizi, che trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della l. 724 del 1994, applicabile “ratione temporis”, la controversia relativa alla revisione del corrispettivo contrattuale fondata non su di una specifica clausola contrattuale, di cui, al contrario, è chiesta accertarsi la nullità, ma sull'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico* “ (**Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20 aprile 2017, n. 9965**);

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale recita che “1. *Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore”;*

DATO ATTO CHE la suindicata norma, nell'ambito dell'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, accorda il proprio *favor* alle concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, ma solo nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da erogare nel Comune di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- il vigente Regolamento TARI del Comune di Terno d'Isola approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/06/2021, modificato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 30/03/2023, individua espressamente la tariffa come tributo da incassare da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge n. 147/13, e non come corrispettivo (applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione) ai sensi del successivo comma 668 della medesima legge;

- è evidente, quindi, che nel caso di specie l'unica forma di gestione possibile ad oggi da parte del futuro affidatario del servizio, è quello dell'appalto, anziché della concessione di servizi;

PRESO ATTO CHE

- dall'analisi S.W.O.T. effettuata all'interno della Relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche sotto l'aspetto motivazione e di istruttoria, la modalità in affidamento in house in appalto (in ragione della prevalenza sulla concessione) rappresenta quella complessivamente più vantaggiosa (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza), atteso che le modalità di affidamento alternativa prese in considerazione, quelle della "società mista" e dell'affidamento a terzi presentano valutazioni inferiori; nello specifico la forma "Società mista" è quella con valutazione minore;
- sulla base dell'istruttoria posta in essere dagli uffici comunali, la scelta dell'affidamento in house alla Val Cavallina Servizi S.r.L. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta e adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta dell'istituto dell'in house può considerarsi quindi, nel caso di specie e sotto il profilo dell'opportunità, la migliore attualmente perseguibile;

ATTESO CHE, in ordine alla motivazione rafforzata di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, la preferenza dell'in house, oggi, trova conferma sia nell'analisi dei costi attuali (e futuri) del servizio di igiene urbana (competitivi rispetto a situazioni simili ed inferiori alla media regionale), sia in quella S.W.O.T., dal quale emerge come la soluzione migliore sia da rinvenirsi nell'affidamento in house, anche in forza dei peculiari poteri riservati all'Amministrazione dallo Statuto, per il tramite del controllo analogo congiunto.

In particolare, l'affidamento "in house" alla suindicata società, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto (ferme tutte le altre considerazioni presenti all'interno della documentazione in atti):

1. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario, che consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
2. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;
3. la società, che andrà a prendere in carico il servizio, si ritiene un soggetto del tutto idoneo, atteso che già lo gestisce da anni anche per conto dei comuni di vari comuni della Provincia di Bergamo per un totale di circa 103.000 abitanti, in un territorio che presenta caratteristiche orografiche diffusi in Comuni che si distinguono per dimensione e densità abitativa;
4. la gestione in house providing comporterà inoltre, nell'attuale contesto normativo (cfr. D.Lgs. n. 175/2016, D.Lgs. n. 201/2022 e D.Lgs. n. 36/2023), e finanziario, un rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets, oltre che un Know how in continua crescita della società pubblica;
5. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio alla Val Cavallina Servizi s.r.l., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio - in termini economici finanziari- della stessa società e dell'Amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti;
6. sempre in termini di vantaggio a favore della collettività servita e della particolare attenzione posta al territorio di riferimento, la scelta attuata dall'Amministrazione comunale, finalizzata, tra l'altro, alla massimizzazione delle economie di scala, in termini di efficienza ed economicità, non potrà che generare un sicuro miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza in termini di soddisfazione qualitativa;

7. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

ATTESO inoltre che la giurisprudenza amministrativa, recentemente ha avuto modo di precisare che *“i parametri valutativi utilizzati nella fattispecie dal Comune ai fini dell’analisi c.d. Swot sono, comunque, riferibili ai criteri di valutazione previsti dall’art. 14 comma 2 d. lgs. n. 201/22: è il caso, ad esempio, tra i punti di forza, del criterio dell’“efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi”, della maggiore elasticità di cambiamento alle esigenze di esecuzione del servizio, della prevedibilità di costi di servizio più bassi per la convenuta residualità degli utili di impresa e la possibile riduzione delle spese generali e della possibilità di ottimizzare la vendita della frazione merceologica differenziata ad un mercato più ampio per merito di volumi di rifiuti raccolti maggiori in sinergia con più appalti. Tutti questi elementi, infatti, sono riferibili ai costi e alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, menzionati dall’art. 14 comma 2 d. lgs. n. 201/22 ai fini della scelta.”* (TAR Lazio, sez. II bis, 19/3/2024 n. 5452);

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;

VISTO il disposto dell’art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l’art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di “conflitto di interessi”, neppure potenziale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett.E del D.lgs. n.267/2000;

SENTITO il Segretario Generale dell’Ente in merito agli aspetti giuridico-amministrativi;

SENTITA la competente commissione consiliare;

DATO ATTO che sono stati espressi i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 – 3 comma del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Parere favorevole dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL);

VISTI

- lo Statuto Comunale;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. n. 221/2012 e s.m.i.;
- la L. n. 190/2014 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Gestione del Territorio, arch. Nives Mostosi, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Gestione Risorse Finanziarie, Rag. Flavia Sala, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il Regolamento di disciplina del Consiglio Comunale approvato con propria deliberazione n. 77 del 18/09/2000 e modificato con proprie deliberazioni n. 116 del 20/12/2004, n. 35 del 29/09/2015 e n. 29 del 25/09/2025;

Presenti n. 10

Assenti n. 3 (cons. Sigillò assente giustificato, cons. Alborghetti Ermanno, cons. Riccioli)

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (cons. Alborghetti Eugenio)

Contrari n. 1 (cons. Centurelli)

Con voti palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui totalmente richiamate, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo:

1. **DI APPROVARE** la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 D.gs. n. 2021/2022, predisposta dagli uffici relativamente all'affidamento del servizio di igiene urbana, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale (**All. 1**);
2. **DI PRENDERE ATTO** che la scelta dell'affidamento in house alla Val Cavallina Servizi S.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze;
3. per l'effetto, **DI DISPORRE** l'affidamento della gestione servizio di igiene urbana alla suddetta società per il periodo di 10 anni;
4. **DI APPROVARE** lo schema di contratto di servizio redatto secondo lo schema tipo Arera di cui alla delibera n. 385/2023 (**All. 2**);
5. **DI DARE ATTO** che la stipula del contratto e il successivo l'avvio del servizio avverrà decorsi 60 giorni dall'invio all'ANAC della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;
6. **DI DARE SIN D'ORA ATTO**, altresì, che, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito della Regione (art. 201 del D.lgs. 152/2006) con l'individuazione del soggetto gestore d'ambito, il contratto con il futuro aggiudicatario potrà essere risolto anticipatamente, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore della società, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente;
7. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali, al fine di porre in essere gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa:
 - a) la pubblicazione della Relazione ex art 14 sul sito web dell'amministrazione comunale, ai fini della trasparenza e il successivo invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla presente deliberazione, così come disposto dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;
 - b) la sottoscrizione del contratto di servizio con la Val Cavallina Servizi S.r.l., che andrà redatto secondo il modello tipo Arera di cui alla delibera n. 385/2023, decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, della deliberazione di affidamento

alla società in house sul sito dell'ANAC.;

8. **DI DICHIARARE**, con votazione separata e parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 D.Lgs 267/00, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio nei termini di scadenza della proroga in essere.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

Presenti n. 10

Assenti n. 3 (cons. Sigillò assente giustificato, cons. Alborghetti Ermanno, cons. Riccioli)

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (cons. Alborghetti Eugenio)

Contrari n. 1 (cons. Centurelli)

Con voti palesi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
GIANLUCA SALA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTA ALTAVILLA**

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.